NORME PER AGEVOLARE L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO GEOLOGICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI ELEMENTI DI CONOSCENZA RELATIVI ALLA STRUTTURA GEOLOGICA E GEOFISICA DEL SOTTOSUOLO NAZIONALE

Art. 1

Obblighi di informazione nei confronti del Servizio geologico

Chiunque intenda eseguire nel territorio della Repubblica studi ed indagini, a mezzo di scavi, pozzi, perforazioni e rilievi geofisici, per ricerche idriche o per opere di ingegneria civile, al di sotto di trenta metri dal piano di campagna ovvero a mezzo di gallerie suborizzontali o inclinate di lunghezza superiore ai duecento metri, deve darne comunicazione al Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro trenta giorni dall'inizio degli studi e delle indagini, indicando su apposite mappe la localizzazione degli studi e delle indagini programmati e deve fare pervenire al Servizio geologico, entro trenta giorni dall'ultimazione degli studi e delle indagini, una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici acquisiti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' modificare con proprio decreto, sentito il Comitato geologico, i limiti delle dimensioni indicate nel primo comma.

Versione in vigore dal 1 settembre 1984, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per agevolare l'acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale
Estremi	Legge 4 agosto 1984, n. 464
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-agevolare-l-acquisizione-da-parte-del-servizio-geologico/art-1-obblighi-di-informazione-nei-confronti-del-servizio-geologico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it